



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario (relatrice)

Nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025 del **Comune di Guardiaagrele (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 18 febbraio 2026, n. 7/SEZAUT/2026/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Bilancio di previsione 2026 - 2028;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 18 febbraio 2026, n. 8/SEZAUT/2026/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Rendiconto della gestione 2025;

vista la deliberazione n. 16/2026/INPR, del 12 febbraio 2026, con la quale questa Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2026";

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 febbraio 2026, n. 3;

vista l'ordinanza del 24 settembre 2026, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Dott.ssa Vitaliana VITALE;

IN FATTO E IN DIRITTO

Rientra nell'ambito della giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali.

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo riferita alla gestione finanziaria del Comune di Guardagrele (di 8.267 abitanti), ha preso in esame:

- il questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2025, acquisito in data 16 luglio 2026, protocollo n. 2497, nonché il questionario su bilancio di previsione 2026-28, acquisito in pari data protocollo n. 2491;
- la relazione al rendiconto redatta dall'Organo di revisione, atto propedeutico all'approvazione del rendiconto in Consiglio comunale;

- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili e l'ulteriore documentazione relativa ai rendiconti e ai bilanci di previsione presenti sul sito internet istituzionale.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha riportato dei rilievi, invitando l'Ente a:

- "- individuare le cause della crisi di liquidità al fine di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria;*
- intensificare le attività di accertamento e riscossione coattiva, con particolare riguardo alle entrate tributarie proprie;*
- migliorare la pianificazione della liquidità di cassa per garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002 e al DPCM 22 settembre 2014;*
- verificare le cause del mancato utilizzo dell'FPV iscritto in entrata (ritardi nelle procedure di gara, problemi di progettazione, lentezze burocratiche) e adottare misure per accelerare l'avanzamento degli investimenti finanziati".*

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati, inoltre, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

1. In via preliminare, è necessario ricordare come l'Ente, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2021, ha dichiarato il dissesto finanziario. Tale delibera è stata oggetto di ricorso su cui si è pronunciato il Tar Abruzzo-sezione Pescara che, con sentenza n. 325/2022, ha accolto il ricorso nella parte in cui, considerato il dissesto come *extrema ratio*, si lamentava il difetto di motivazione in ordine alla possibilità di ricorrere a un PRFP ai sensi dell'art. 243 bis del Tuel. L'Ente, dunque, con successiva delibera n. 39 del 27 ottobre 2022, ha provveduto a riesaminare la delibera CC n. 44/2021, corredandola di idonea motivazione in ordine all'impossibilità di ricorrere al PRFP.

1.1. Stante l'intervenuta delibera CC n. 39/22, questa Sezione con deliberazione n. 305/2022/PRSP ha accertato, *"la corretta individuazione da parte del Comune di un disavanzo al 31.12.2020 pari a euro 3.390.015,81 e - nelle delibere di Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2021 e*

n. 39 del 27 ottobre 2022, alla luce degli atti istruttori acquisiti - di fattori complessivamente idonei a determinare una situazione di dissesto "per ragioni finanziarie" rilevante ai sensi dell'art. 244 del Tuel, nonché la congruità della motivazione, alla luce della documentazione in atti, a supporto dell'impossibilità di attivare la procedura di riequilibrio finanziario, di cui agli artt. 243-bis e ss. del Tuel".

1.2. Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2021 sono stati nominati i componenti della commissione straordinaria di liquidazione e con delibera n. 1 del 4 ottobre 2021 lo stesso organo si è insediato redigendo il piano di lavoro.

1.3. Con nota prot. 221878 del 31 agosto 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso il decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rappresentando che: "Con decreto del Ministro dell'interno n. 112697 del 3 agosto 2023, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2022-2024 di codesto Comune ed è stato fissato il termine di trenta giorni dalla notifica del predetto decreto per deliberare il bilancio di previsione 2022-2024, nonché di centoventi giorni dalla stessa data per approvare gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati".

2. L'Ente ha approvato il rendiconto in esame in data 20 maggio 2026 in ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile stabilita per legge. Tale criticità si è verificata anche negli esercizi precedenti.

Equilibrio di bilancio

3. Per quanto concerne l'esercizio 2025, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo 2025

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	462.172,42	65.409,42	527.581,84
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	321.295,54	-	321.295,54
Risorse vincolate nel bilancio	134.689,56	47.091,14	181.780,70
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	6.187,32	18.318,28	24.505,60
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-234.645,51	-	-234.645,51
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	240.832,83	18.318,28	259.151,11

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente nelle sue componenti O1, O2 e O3 grazie al differenziale tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

L'equilibrio di parte capitale è positivo ed ha il medesimo importo per le sue tre componenti Z1, Z2 e Z3.

L'Ente ha applicato avanzo per euro 343.479,18 derivante dalla quota vincolata.

Ciò posto, l'Ente ottiene un equilibrio generale, in tutte le sue componenti W1, W2 e W3, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così come integrato dall'articolo 1, comma 785, della Legge n. 207 del 2024. In attuazione è stato emanato il decreto interministeriale 13 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025), che ha aggiornato il paragrafo 13.3 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che *"1) l'equilibrio di bilancio è definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. A decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio"*.

Risultato di amministrazione

4. Il risultato di amministrazione – *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017), è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Di seguito si riportano le tabelle relative al risultato di amministrazione ed alla sua composizione.

Tabella n. 2 – Risultato di amministrazione.

	2025
Fondo cassa all' 1/1	2.400.880,95
Riscossioni	34.027.587,31

Pagamenti	36.428.468,26
saldo di cassa al 31/12	0
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-
Fondo cassa al 31/12	0
Residui attivi	16.450.718,89
Residui passivi	11.607.819,90
FPV spesa corrente	548.041,19
FPV spesa in conto capitale	2.370.051,58
Risultato di amministrazione	1.924.806,22
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.095.245,84
Fondo contenzioso	49.026,57
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	18.202,50
Fondo garanzia debiti commerciali	363.610,80
Fondo obiettivi di finanza pubblica	-
Fondo rinnovo CCNL	50.000,00
Fondo rischi	15.000,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	74.174,31
Vincoli derivanti da trasferimenti	131.643,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	43.615,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte destinata agli investimenti	44.364,42
Avanzo di amministrazione	39.922,76

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Rispetto al precedente esercizio, i residui attivi mostrano un incremento da euro 14.615.330,12 del 2024 ad euro 16.450.718,89 del 2025, mentre i residui passivi diminuiscono passando da euro 12.265.999,90 del 2024 ad euro 11.607.819,90 nel 2025.

Il fondo pluriennale vincolato è stato costituito sia per la parte corrente che quella in conto capitale. Quello di parte corrente (euro 548.041,19) è stato istituito per euro 106.922,07 per salario accessorio e premiante, per euro 387.319,59 per trasferimenti correnti, per euro 11.848,46 per incarichi legali e per euro 41.951,07 da riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2..

4.1. Si riporta, nelle seguenti tabelle, l'evoluzione della gestione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025.

Tabella n. 3 – Residui attivi

	Esercizi Precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo 1	0,00	143.937,31	154.584,83	458.858,00	1.449.597,48	2.206.977,62
Titolo 2	399.003,95	679.420,17	1.036.710,80	1.222.089,13	2.883.420,44	6.220.644,49
Titolo 3	23.822,67	245.966,41	235.035,10	314.854,81	397.876,67	1.217.555,66
Titolo 4	1.577.237,42	463.593,99	344.949,95	913.055,31	1.613.916,83	4.912.753,50
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6	51.474,13	0,00	0,00	0,00	100.000,00	151.474,13
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	74.034,22	1.650,92	21.980,64	94,00	1.543.553,71	1.641.313,49
<i>Totali</i>	2.125.572,39	1.534.568,80	1.793.261,32	2.908.951,25	8.088.365,13	16.450.718,89

Fonte: Questionario al rendiconto 2025

Tabella n. 4 – Residui passivi

	Esercizi Precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo 1	32.206,18	298.388,68	702.183,67	1.019.365,45	3.407.003,12	5.459.147,10
Titolo 2	1.436.614,81	591.084,53	20.103,72	521.471,74	1.741.471,00	4.310.745,80
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	42.831,85	42.831,85
Titolo 7	18.669,23	18.149,94	4.606,88	70.910,37	1.582.928,73	1.695.265,15
<i>Totali</i>	1.487.490,22	907.623,15	726.894,27	1.611.747,56	6.874.234,70	11.607.989,90

Fonte: Questionario al rendiconto 2025.

In primo luogo, si evidenzia che l'importo dei residui attivi inserito nella tabella del questionario è maggiore per euro 170,00 rispetto al totale estrapolato da BDAP.

Circa le entrate, sono presenti residui dell'anno 2023 e precedenti, sul Titolo 1, per euro 298.522,14, sul Titolo 2 per euro 2.115.134,92 e sul Titolo 3 per euro 504.824,18.

Con riferimento alle partite del Titolo 2, pur trattandosi di crediti verso altre amministrazioni pubbliche, si invita l'Ente ad attivare azioni per il recupero delle somme vantate.

Di contro, la presenza di residui attivi vetusti sul Titolo 1 e 3 impone la necessità di procedere con adeguate verifiche da parte dell'ente, per quanto attiene, in particolare, all'esigibilità di tali crediti vetusti, nelle more del decorrere dei termini di prescrizione.

In merito alla gestione in conto capitale, si rileva la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per euro 2.385.781,36 relativi all'anno 2023 e precedenti e di residui passivi per euro 2.047.803,06 sul Titolo 2 nello stesso periodo. In merito si evidenzia che non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e della compatibilità con il

correlato cronoprogramma. Anche per questi crediti si sollecita la verifica dell'esigibilità e si raccomanda di attivare azioni volte all'incasso delle stesse.

La Sezione ribadisce, nuovamente, che le valutazioni sul mantenimento dei residui debbono essere esplicitate nei provvedimenti di ricognizione delle poste attive e passive preordinati all'adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui e debbono basarsi su presupposti oggettivi che giustifichino la fondatezza delle ragioni per le quali non si è ravvisata l'opportunità di operare lo stralcio o di mantenere tali poste attive e passive.

4.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2025, emerge che il Comune ha accantonato risorse al Titolo 1 *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"* per euro 976.993,92 ossia una somma pari al 44,27 per cento dei residui mantenuti (euro 2.206.977,62 di cui euro 1.449.597,48 relativi alla competenza ed euro 757.380,14 relativi ad esercizi precedenti). In particolare, l'accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *"Imposte tasse e proventi assimilati"*.

Con riferimento al Titolo 3 *"Entrate extratributarie"*, ha accantonato euro 118.251,92 a FCDE, ovvero una somma pari al 9,71 per cento dei residui mantenuti (euro 1.217.555,66). Sono state prese in considerazione la Tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* (accantonato euro 110.416,37 a fronte di residui complessivi per euro 774.022,14 di cui euro 520.404,04 relativi all'esercizio 2024 e precedenti) e la Tipologia 500 *"Rimborsi e altre entrate correnti"* (accantonato euro 7.835,55 a fronte di residui complessivi per euro 400.372,40 di cui euro 299.274,95 relativi all'esercizio 2024 e precedenti).

Il FCDE accantonato nel 2025 rappresenta il 6,66 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e, se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 31,98 per cento.

Si invita l'Ente a riconsiderare l'accantonamento al FCDE che appare non congruo alla luce della mole dei residui attivi presenti in bilancio in particolare sul Titolo 3. Si richiama, in proposito, il principio contabile applicato all. 4/2 punto 3.3, secondo il quale non sono oggetto di svalutazione *"i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale"*. Come rilevato in più occasioni dalla stessa magistratura contabile *"a tutela dell'equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è dunque necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e dare adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per*

le quali non si provvede all'accantonamento con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione" (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 109/2024/PRSE e n.143/2024/PRSP).

L'Ente, nell'esercizio 2025, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 73,72 per cento e al 70,71 per cento.

Con riferimento alla riscossione dei residui si evidenzia un valore pari al 54,98 per cento per il Titolo 1 e al 41,44 per cento per il Titolo 3.

I residui nei suddetti titoli rappresentano il 20,82 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, il 46,05 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2025).

Alla luce della recente dichiarazione di dissesto e la formazione di nuovi crediti da riscuotere, l'Ente dovrà continuare l'attività di monitoraggio sui residui vetusti del Titolo 1 e 3 motivando le ragioni che soggiacciono al loro mantenimento in bilancio ed indicando le procedure *in itinere* per la loro riscossione.

Particolare attenzione necessitano i crediti verso Amministrazioni Pubbliche di cui al Titolo 2 e 4 per i quali bisognerà monitorare in modo puntuale le eventuali rendicontazioni prodotte al fine di ottenere il trasferimento accordato.

A seguito di tali operazioni, il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere costantemente verificato.

Pur in presenza di una mole importante di residui derivanti da crediti del settore pubblico, si raccomanda all'Ente di attivare tutte le procedure per la riscossione delle stesse e di valutare l'eventuale inserimento nella base di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

4.3. È stato predisposto l'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali che presenta una consistenza cumulata al 31 dicembre 2025 pari ad euro 363.610,80.

Dal questionario al rendiconto 2025 emerge che l'indicatore di ritardo dei pagamenti dell'anno 2024 è pari ad 36 giorni. Nella relazione al rendiconto viene indicato un tempo medio ponderato di ritardo pari a 28,41 giorni.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento è confermato anche dall'indicatore di tempestività dei pagamenti esposto nella Relazione al rendiconto che presenta il valore di 21,91 giorni.

L'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con principale riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo di garanzia dei debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Inoltre, la necessità di riportare i tempi di pagamento entro i termini stabiliti dalla vigente normativa è stata anche oggetto dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, dalla *“Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”* con l’obiettivo di conseguire specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo nelle pubbliche amministrazioni.

4.4. La legge n. 207 del 2024, con l’articolo 1 comma 786 prevede che *“I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029”*. Dall’accantonamento da iscrivere nella Missione 20 di cui al comma 789 sono esclusi gli Enti in dissesto, come il Comune di Guardigliare, ai sensi del precedente comma 784 che regola le norme generali sul contributo alla finanza pubblica.

4.5. Non risulta costituito il fondo per componenti perequative TARI come da orientamento della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG. Emerge solo un fondo rischi pari ad euro 15.000,00 che presenta la stessa consistenza di quello al 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che la Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione ha rappresentato che *“Non va peraltro trascurato, sul piano economico, che il credito rimane collegato ad una obbligazione futura ed eventuale di riversamento che potrebbe maturare nell’anno successivo (al netto di eventuali rimborsi nel caso di sostenimento effettivo di costi). L’obbligazione è futura in quanto sorgerà nell’anno “a+1” (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l’esito di un procedimento di diritto pubblico. Detto in altri termini, nell’anno “a”, l’obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l’esigenza di accantonare l’entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione”*. In merito, si raccomanda all’Ente di predisporre azioni in termini estremamente prudenziali alla luce delle passate difficoltà amministrative, gestionali e finanziarie che hanno portato alla dichiarazione di dissesto.

Gestione di cassa

5. L’Ente presenta un fondo di cassa pari a zero con un peggioramento rispetto all’esercizio precedente in cui il fondo era pari ad euro 2.400.880,95.

Non emerge l'importo della cassa vincolata ma il fondo di cassa pari a zero rende la stessa totalmente da reintegrare. La somma tra vincoli da trasferimenti e dalla contrazione dei mutui è pari ad euro 175.259,02.

Con nota dell'11 agosto 2026, acquisita dalla Sezione in pari data con n. 3414, l'Ente ha comunicato la cassa vincolata al 31 dicembre 2025 per euro 1.525.135,46.

Altro profilo di criticità è il corposo ricorso all'anticipazione di tesoreria che è stata ottenuta per un importo complessivo di euro 3.697.070,37, restituita per euro 3.654.238,52, con la presenza di una quota non rimborsata pari ad euro 42.831,85. Nel precedente esercizio non c'era stato ricorso alle risorse del Tesoriere.

Pur tenendo conto di quanto riportato dall'Organo di revisione sulla relazione al rendiconto (*"al 31.12.2025 risultano in giacenza € 317.867,38 sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia in attesa di essere trasferiti sul conto del Tesoriere"*) si riscontra una grave carenza di liquidità che influisce sulla normale gestione, incrementando i tempi di pagamento rispetto ai termini stabiliti per legge.

Con la nota dell'11 agosto 2026 è stato fornito il seguente aggiornamento:

- al 31 luglio 2026 il fondo di cassa è pari a zero con cassa vincolata pari ad euro 1.740.152,82 e con anticipazione utilizzata per euro 85.676,92;
- all'11 agosto 2026 il fondo di cassa è pari a 95.854,77 con cassa vincolata pari ad euro 1.740.152,82.

Inoltre, è stato comunicato che le cause all'origine di tali tensioni di cassa sono relative a:

- anticipazioni di lavori pubblici da rendicontare così come i finanziamenti per la spesa sociale in quanto *"il comune di Guardigrazele è capofila dell'ente d'ambito n. 13"*;
- all'erogazione del fondo di solidarietà avvenuto solamente alla fine di luglio;
- all'emissione del ruolo TARI in acconto per l'anno 2026 con prima rata in scadenza al 31 luglio 2026 e che *"tale ritardo nell'emissione del ruolo Tari è conseguenza dell'incertezza procedurale per l'applicazione del Bonus Sociale rifiuti"*.

Da un'estrapolazione Siope al 21 settembre 2026 si constata che la situazione dell'anticipazione di tesoreria è la seguente:

- riscossioni per euro 5.868.158,31 e incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa per euro 558.938,51;
- pagamenti per euro 5.802.387,20 e nessuna partita da regolarizzare.

Pertanto, si riscontra un notevole aumento nell'uso delle risorse del Tesoriere e una mancata restituzione delle stesse. Inoltre, è necessario sottolineare il consistente importo della cassa vincolata che deve essere integralmente reintegrato.

Si constata che la carente attività di recupero dei crediti pregressi (tra cui quelli rilevanti da Pubbliche Amministrazioni) e il livello di spesa non parametrato alle entrate effettivamente riscosse ha generato un *deficit* di liquidità che condiziona tutta l'attività amministrativa (ritardo nel pagamento dei fornitori con conseguenziale fondo di garanzia per i debiti commerciali da accantonare e maggiore quota da prevedere per il fondo crediti di dubbia esigibilità).

A fronte di un mancato corretto governo della dinamica della cassa si è cercato di "tamponare" con rimedi non strutturali e che collidono con i principi di finanza pubblica, quali l'abuso del ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'uso di risorse vincolate per l'ordinaria gestione, pertanto, è necessario predisporre azioni volte all'incremento delle disponibilità liquide *in primis* recuperando i crediti verso le pubbliche amministrazioni.

Organismi partecipati

6. L'Ente ha adottato e trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 30 dicembre 2025 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024, *ex art.* 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 5 – Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
Sasi s.p.a.	1,20%
Eco.Lan s.p.a.	6,38%
Anxanum Multiservizi Intercomunali s.p.a.	1,45%

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Dagli allegati dell'atto emerge il mantenimento delle partecipazioni.

6.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2025, in merito alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha evidenziato che l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non ci sono stati casi di mancata conciliazione.

Ulteriori profili di esame

7. In merito alle spese di rappresentanza di cui all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, il Comune ha trasmesso i relativi prospetti.

Dalla consultazione del prospetto e del sito istituzionale, risulta essere stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 con deliberazione n. 23 del 28 aprile 2023.

7.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato il parametro P3 *"Anticipazioni chiuse solo contabilmente"* che presenta un valore del 734,75 per cento a fronte di un minimo normativo pari a zero.

7.2. In base all'attestazione dell'Organo di revisione nella relazione al rendiconto emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

7.3. I limiti di indebitamento disposti dall'art. 204 del Tuel sono stati rispettati.

7.4. Si rileva la non coincidenza tra gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro per euro 0,40, l'Organo di revisione riconduce tale discrepanza *"ad una rideterminazione di un impegno sulla competenza 2025"*. Pur prendendo atto della motivazione e dell'esiguo importo si ricorda il doveroso rispetto dei principi contabili in materia di partite di giro.

7.5. Dall'analisi del prospetto dei servizi a domanda individuale emerge un saldo negativo tra proventi e oneri pari ad euro 173.376,13. La percentuale di copertura realizzata è pari al 51,58 per cento a fronte di una inizialmente prevista del 60,58 per cento. Alla luce delle tensioni di cassa emerse nell'esercizio in esame si invita l'Ente a migliorare il saldo con la riduzione di costi o l'incremento degli incassi per non gravare sulle risorse della quota libera del fondo di cassa.

7.6. In merito alla gestione degli agenti contabili, l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, evidenzia che *"alla data odierna non sono state presentate le rese del conto dell'agente contabile esterno 'Calzaturificio Italia In' e pertanto si invita l'Ente a sollecitarne la presentazione assegnando un termine perentorio entro il quale il 'Calzaturificio Italia In' dovrà provvedere. Nel caso di inadempimento entro il termine assegnato l'Ente dovrà provvedere alla segnalazione alla Corte dei conti"*.

7.7. Circa la fase pilota Accrual l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha attestato che:

- L'ente non ha provveduto ad avviare le attività per l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS;
- L'ente non ha provveduto ad avviare la mappatura dei processi prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2025.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a rispettare i termini di approvazione del rendiconto;
- a monitorare le azioni implementate volte all'incremento delle riscossioni sia in fase volontaria che coattiva, con costante valutazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria con una riparametrazione della spesa in base agli effettivi incassi realizzati;
- alla verifica dei presupposti del mantenimento dei residui attivi e passivi in particolare di quelli vetusti dandone specifica motivazione e provvedendo al recupero dei crediti vantati nei confronti di altre Amministrazioni Pubbliche;
- alla predisposizione di azioni volte al tempestivo pagamento delle fatture nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

L'Ente dovrà trasmettere una relazione sulla situazione di cassa e sulle misure adottate per ristabilire l'equilibrio entro il 31 gennaio 2027 con le risultanze al 31 dicembre 2026.

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Guardia Grele (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Estensore
Vitaliana VITALE

Presidente
Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto